

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3524

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPIELLO, BREDÀ, ANDÒ, FINCATO, ARTIOLI,
MASTRANTUONO, ALAGNA**

Presentata il 16 gennaio 1989

**Modifica dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
concernente la pensione di reversibilità ai superstiti di coltiva-
tori diretti, coloni e mezzadri**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Tra le norme di trattamento di reversibilità previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 riguardante « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » vi è tuttora in vigore la disposizione che prevede la reiezione della domanda di pensione di reversibilità nella « gestione speciale » dell'INPS a favore di soggetti richiedenti già beneficiari di pensione a titolo proprio. Tale disposizione, contenuta nell'articolo 25 della legge citata, riguarda in particolare i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, vedove o vedovi di lavoratore

iscritto alla gestione predetta che sia deceduto anteriormente al 1° maggio 1969, data di entrata in vigore della già citata legge 30 aprile 1969, n. 153, oppure qualora il dante causa era titolare di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970. Tale normativa ha creato gravi discriminazioni, soprattutto tra vedove di coltivatori diretti, coloni, mezzadri (che sono le più colpite) in quanto concede la reversibilità soltanto alle superstiti di lavoratori deceduti dopo l'entrata in vigore della legge n. 153 del 1969 (1° maggio 1969) e di lavoratori titolari di pensione con decorrenza 1° gennaio 1970 e successiva.

Trattasi, per lo più, di donne prive di qualsiasi altro sostentamento ed in età

avanzata, a cui si nega una pensione minima di reversibilità, che risulta oggi del tutto carente di supporto giuridico-previdenziale. Si ravvisa, pertanto, l'urgenza di sanare l'evidente ingiustizia riconoscendo, ora per allora, la liquidazione

della pensione di reversibilità nella gestione speciale INPS per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, alle vedove o vedovi di coltivatori diretti deceduti. Si propone, pertanto la modifica dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — 1. I superstiti indicati agli articoli 22 e 25 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

2. Al coniuge superstite dell'assicurato o pensionato deceduto spetta la pensione indiretta o di reversibilità anche se risulta già beneficiario di pensione a titolo proprio, non essendo più applicabile la condizione che tale beneficio sia dovuto solo se l'iscritto alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni o mezzadri sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, se titolare di pensione a carico della gestione, questa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva ».